

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4371

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRIELLO**

Istituzione del Museo dell’arte del presepe della regione Campania

Presentata il 9 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che l’arte del presepe della regione Campania è un’eccellenza della nostra Nazione.

Il comune di Torre del Greco è riconosciuto a livello mondiale come una tra le più importanti città sede dell’arte del presepe nella regione Campania e, quindi, deve essere deputata a sede del « Museo dell’arte del presepe della regione Campania » del quale la presente proposta di legge propone l’istituzione.

Tale proposta è dettata dalla circostanza che, tanto l’arte, quanto la tradizione dei presepi della Campania hanno, oggi più che mai, bisogno di essere credibili, non solo nel *business*, ma anche nell’immagine a livello internazionale. È importante, quindi, consacrare un luogo

idoneo a tale scopo; ed è per questo che il « Museo dell’arte del presepe della regione Campania » deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra rappresentazione, arte e costume.

Nel mondo l’immagine è importante, costituendo, oggi, il vero mezzo per comunicare e per tale motivo realizzare il primo vero Museo dell’arte del presepe campano nel mondo sarebbe un gesto significativo e importante per la Campania e per l’Italia.

È, altresì, assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre, incontri e che diventi un vero luogo « culto » di riferimento internazionale per l’informazione sull’arte del presepe campano, l’immagine e tutto quello che ruota attorno ad essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo dell'arte del presepe della regione Campania).

1. È istituito il Museo dell'arte del presepe della regione Campania, di seguito denominato « Museo », con sede nel comune di Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Finalità).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla produzione dell'arte del presepe della regione Campania;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le opere di giovani creatori.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con

il comune di Torre del Greco e la provincia di Napoli è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante del comune di Torre del Greco;

e) un rappresentante della provincia di Napoli;

f) un rappresentante della regione Campania.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore dell'arte del presepe della regione Campania.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e per le attività culturali.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

